REPUBBLICA ITALIANA







ITTB/2025/6.1

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo"

A STUDENTESSE E STUDENTI

e p.c. AI LORO GENITORI AI LORO DOCENTI

AVVISO N. 30

OGGETTO: Divieto di fumo nella scuola.

Legge 11 novembre 1975 n. 584. Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51. Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18. D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Accordo Stato Regioni di data 16 dicembre 2004. Circolari del Ministro della Sanità di data 28 marzo 2001 e 17 dicembre 2004. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 di data 09 ottobre 2009

La Legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, in armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale, impone il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico e nelle pertinenze delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il divieto di fumo va inoltre inquadrato nell'ambito della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il Datore di lavoro, infatti, ha l'obbligo di valutare i rischi verificando, tra l'altro, l'eventuale esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, quindi anche al fumo passivo.

Affinché i divieti imposti dalle normative citate vengano rispettati, è stato previsto un sistema di controllo "diffuso" in base al quale vanno posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili alla vigilanza, al richiamo degli inadempienti e alle segnalazioni di eventuali trasgressori.

Occorre riconsiderare tale divieto anche alla luce dell'educazione civica e alla cittadinanza, finalizzata alla formazione di un cittadino consapevole dei diritti e dei doveri che il vivere comune impone ad ogni singolo soggetto, ponendolo in grado di considerare le leggi come opportunità per una convivenza civile e non solo come limite.

Considerata la funzione educativa dell'istituzione scolastica, si ritiene opportuno comunicare alle famiglie, anche per un'azione congiunta di dissuasione, che non sono tollerate situazioni di non osservanza delle norme sul divieto di fumo, che si sostanziano con l'applicazione delle disposizioni e l'elevazione a carico dei trasgressori della sanzione da € 27,50 a € 275,00 e la comunicazione al Servizio Provinciale competente (Polizia Amministrativa).

Al fine di promuovere una scuola libera dal fumo, ognuno deve sentirsi coinvolto e di conseguenza responsabile del controllo sulla corretta applicazione delle norme e sul rispetto delle stesse da parte di tutti coloro che si trovano a frequentare gli Istituti. È compito quindi di tutto il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, vigilare sull'osservanza del divieto segnalando l'infrazione al dirigente scolastico e ai suoi vice.

Grazie della certa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

